

Al Comune di Santo Stefano di Sessanio  
Ufficio Elettorale

Oggetto: Domanda di inclusione nell'Albo degli SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE, previsto dall'art. 1 della legge 08.03.1989, n. 95 e successive modificazioni.

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... a .....  
residente in via ..... n. ....  
a Santo Stefano di Sessanio (AQ), telefono n. ....  
di professione.....  
in possesso del titolo di studio di.....  
conseguito nell'anno scolastico .....  
presso .....

chiede

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di scrutatore di seggio, previsto dall'art. 1 della legge 08.03.1989, n. 95 e successive modificazioni.

A tal scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

- 1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali di Santo Stefano di Sessanio (AQ);
- 2) di non appartenere ad una delle categorie elencate nell'art. 38 del T.U. 361/1957 per l'elezione della Camera dei Deputati e dell'art. 23 del T.U. 570/1960 per l'elezione degli organi dell'Amministrazione comunale.

Santo Stefano di Sessanio (AQ), lì .....

In fede

.....

D.P.R. n. 361/1957:

“Art. 38. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.”

“Art. 40. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. (...)”

“Art. 104. (...) Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. (...)”

“Art. 108. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.”

“Art. 119. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

(Per effetto di interpretazione autentica, legge n. 69/1992, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile ovvero a riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali).